

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SCHEMA CONCESSIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "EX VV.FF." SITO IN ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI N. 54. CIG: _____.

L'anno **2025**, il giorno _____ (____) del mese di _____

presso la Sede Comunale di Ascoli Piceno sono presenti:

1) l' _____, nato a _____ il
_____, c.f. _____, **Dirigente del**

Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio del Comune di
Ascoli Piceno, con sede in Piazza Arringo n. 7 (cod. fisc. n.
00229010442), che interviene nel presente atto in nome e per conto
del Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 92 del vigente Statuto
Comunale, dell'art. 107, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e in esecuzione del decreto sindacale n. 50 del
31/12/2024, di seguito nominato **CONCEDENTE**;

2) il **Sig.** _____, nato a _____ il _____
(cod. fisc. _____), domiciliato presso la sede
dell'Associazione, nella specifica qualifica di Presidente legale
rappresentante p.t. dell' Associazione _____ con sede
in _____ (cod. fisc. _____),
per brevità denominato **CONCESSIONARIO**.

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 31/07/2025 si è espresso l'indirizzo di avviare una procedura ad evidenza pubblica a

mezzo di avviso pubblico, per l'assegnazione in uso del locale di circa mq. 20, sito al piano terra dell'immobile di proprietà comunale denominato "EX VV. FF." ubicato in Ascoli Piceno Corso Mazzini n. 54, distinto al N.C.E.U. del Comune di Ascoli Piceno al foglio 169 p.lla 466 sub. 7;

- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio del Comune di Ascoli Piceno n. _____ è stato approvato lo schema del presente contratto di concessione;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio del Comune di Ascoli Piceno n. _____ è stata individuata come assegnataria del locale sopra indicato l'Associazione/Società _____ con sede in _____ (cod. fisc. _____).

Tutto ciò premesso, tra i soggetti convenuti e come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

- Il Comune di Ascoli Piceno concede, per l'esercizio dell'attività associativa, all'Associazione/Società _____ con sede in _____ (cod. fisc. _____), che

accetta tramite il proprio Presidente legale rappresentante p.t., il locale di proprietà comunale, con annesso locale uso bagno e ingresso indipendente, distinto al N.C.E.U. del Comune di Ascoli Piceno al foglio 169 p.lla 466 sub. 7, dell'estensione complessiva di circa 20 mq., ubicato al piano terra dell'immobile denominato "EX VV. FF." ubicato in Ascoli Piceno Corso Mazzini n. 54, distinto al N.C.E.U. del Comune di Ascoli Piceno al foglio 169 p.lla 466 sub. 7, come da planimetria allegata al presente contratto (All. A).

Articolo 3

La presente concessione decorre dal _____ e scadrà il _____.

E' espressa facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la riconsegna del locale in qualsiasi momento su istanza motivata o per motivi di pubblico interesse. Il concessionario si impegna e si obbliga a riconsegnare nella piena disponibilità del Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il locale oggetto di concessione completamente libero da persone e cose.

L'Amministrazione si impegna a restituire quota parte del canone già versato per le mensilità non godute dal concessionario.

Articolo 4

Il canone mensile di concessione viene stabilito nell'importo di € _____ (_____) oltre IVA, da pagarsi mediante versamento su

c/c postale n. 13392618 (codice IBAN: IT93Z0760113500000013392618) intestato al Comune di Ascoli Piceno

– Settore Patrimonio – Servizio Tesoreria, in rate trimestrali anticipate di € _____ oltre IVA ciascuna, entro i primi cinque giorni del mese.

Articolo 5

Con riferimento alle utenze di acqua e gas, il concessionario si obbliga a rimborsare nella misura del 5% la Società _____ già assegnataria di altri locali presso il medesimo immobile denominato “EX VV.FF.”. Con riferimento alla luce, le relative spese devono essere rimborsate al Comune concedente nella medesima misura percentuale sopra indicata. Il rimborso dovrà essere corrisposto a seguito di opportuna richiesta della Società in parola e del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio.

Articolo 6

Il concessionario si obbliga ad utilizzare il locale concesso esclusivamente per l'esercizio dell'attività associativa. E' espressamente vietato al concessionario destinare il locale ad usi diversi, subconcedere o cedere in tutto o in parte il locale anche gratuitamente senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione proprietaria a pena di decadenza della concessione.

Articolo 7

Il concessionario espressamente dichiara di prendere in consegna il locale oggetto del presente contratto nello stato di fatto in cui si trova e di ritenerlo idoneo all'uso a cui intende destinarlo, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per fatti e cose conseguenti allo stato ed alla condizione dello stesso.

Il concessionario si impegna ad utilizzare il bene concesso nel rispetto delle caratteristiche strutturali e dimensionali dello stesso e di tutta la normativa in materia di sicurezza.

Non potranno essere effettuate addizioni, modificazioni o migliorie di alcun genere e qualsiasi opera eseguita dovrà essere rimossa prima della consegna a cura e spese del concessionario, salvo diversa intenzione dell'Amministrazione che, comunque, nulla dovrà corrispondere al concessionario. Il concessionario si obbliga ad eseguire nel locale oggetto di concessione gli interventi di ordinaria manutenzione e a sostenere le relative spese. Sono, inoltre, a carico del concessionario la tassa rifiuti ed altre tasse, se dovute.

Al termine del rapporto concessorio il concessionario si obbliga alla restituzione del bene concesso ripristinando, qualora si evidenziassero alterazioni e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, le condizioni originarie della porzione di immobile.

Articolo 8

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose del Comune e/o di terzi, in relazione alla conduzione del fabbricato concesso nonché dell'attività ivi esercitata, lasciando indenne fin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere.

E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi di cui al primo

comma del presente articolo. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), senza limite aggregato annuo, con decorrenza dalla data della stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del contratto stesso, anche mediante polizza con tacito rinnovo, previa dimostrazione dell'avvenuto rinnovo della polizza ad ogni scadenza annuale. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i rischi della conduzione del locale oggetto di concessione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal concessionario stesso, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo sino alla scadenza della concessione, anche mediante polizza con tacito rinnovo, previa dimostrazione dell'avvenuto rinnovo della polizza ad ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi di cui sopra, qualora la polizza preveda la copertura con scoperto e/o franchigia, gli importi ivi ricadenti non dovranno essere eccepibili al terzo danneggiato e pertanto la Compagnia dovrà provvedere alla liquidazione integrale del danno, salvo poi recuperare dal concessionario gli importi ricadenti in franchigia o nello scoperto.

La stipulazione della polizza di cui sopra non potrà in ogni caso

rappresentare una limitazione della responsabilità del concessionario, che resta piena, diretta ed esclusiva per qualsiasi importo di danno non coperto dal contratto di assicurazione. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del presente contratto e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'efficacia della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto e di fatto, salvo l'obbligo di risarcimento di qualsiasi danno subito.

E' facoltà del concessionario poter recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con preavviso scritto di almeno un mese da comunicare all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata o posta certificata.

L'Amministrazione s'impegna a restituire quota parte del canone già versato per le mensilità non godute dal concessionario.

Articolo 9

A titolo di deposito cauzionale, il concessionario ha versato la somma di € _____ (_____) presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT S.P.A. Agenzia di Ascoli Piceno in Via Indipendenza n. 10/A, pari a due mensilità del canone, come risulta da quietanza n. _____ del _____.

Articolo 10

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, si riserva di intervenire, in caso di inadempienza degli obblighi

ivi convenuti, allo scopo di garantire il corretto uso della porzione di immobile interessata.

Articolo 11

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri accessori di competenza previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 12

Il Foro competente è quello del Comune in cui si trova la porzione di immobile oggetto del presente contratto.

Articolo 13

Il mancato rispetto di uno dei sopra riportati articoli da parte del concessionario comporterà l'immediata risoluzione del contratto con obbligo del concessionario alla riconsegna del locale concesso.

Articolo 14

Le spese connesse al presente atto sono a carico del Concessionario.

Articolo 15

Il Comune, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Concedente

Per il Concessionario
Sig. _____